

CLABER SPA

ATTUAZIONE DEL SISTEMA DELLE SEGNALAZIONI – WHISTLEBLOWING

1. Descrizione

Il processo in oggetto ha la finalità di istituire dei canali idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento di:

1. segnalazioni relative a ipotesi di condotte illecite rilevanti ai sensi del **d.lgs. n. 231/2001 e/o a violazioni del Modello Organizzativo e/o del Codice Etico della Società**, consultabili all'interno dell'Intranet Claber, di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza nel proprio contesto lavorativo;
2. segnalazioni relative a ipotesi di condotte illecite tali da integrare violazioni di **disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato** (si veda il paragrafo 4 per l'individuazione delle stesse) di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza nel proprio contesto lavorativo.

Inoltre, la presente procedura è tesa a:

- a. garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante, del segnalato e della persona comunque menzionata nella segnalazione nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione, o comunque i procedimenti disciplinari in caso di segnalazioni effettuate in male fede;
- b. assicurare per la segnalazione un canale protetto e riservato, indipendente e autonomo;
- c. prevedere le tempistiche e le modalità per effettuare la segnalazione, dare riscontro al segnalante e, più in generale, per la gestione della segnalazione;
- d. prevedere le forme di tutela nei confronti dei soggetti segnalanti, dei segnalati nonché di ulteriori soggetti coinvolti e, infine, le modalità di trattamento dei dati personali nel contesto della presente procedura.

2. Ambito di applicazione soggettivo

La procedura si applica ai seguenti soggetti:

- ai lavoratori subordinati;
- ai lavoratori autonomi nonché titolari di un rapporto di collaborazione, rapporto di agenzia o di rappresentanza commerciale consistenti in prestazione di opera continuativa;
- ai liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività a favore di Claber S.p.A.;
- ai volontari ed ai tirocinanti;
- agli azionisti e alle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto;
- ai soggetti terzi aventi rapporti e relazioni d'affari con la società, in maniera stabile (ad es. collaboratori continuativi; fornitori strategici).

3. Diffusione della presente procedura

Per i soggetti interni, il processo, assieme alla relativa documentazione, è consultabile in "formato elettronico" nella Intranet aziendale Claber nonché all'interno del Sistema di Gestione Integrato.

La procedura sarà inoltre disponibile presso ciascun stabilimento di Claber S.p.A. mediante affissione presso le bacheche in modo che siano facilmente visibili.

Per i soggetti esterni, il processo è accessibile all'interno del sito della Società <https://www.claber.com/it/azienda/whistleblowing/>

Le medesime modalità di diffusione sopra enunciate sono adottate per le revisioni e successive integrazioni.

4. Oggetto della segnalazione

Oggetto della segnalazione possono essere comportamenti, atti e/o omissioni che consistono nelle seguenti violazioni:

1. la commissione o la tentata commissione di uno dei reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001 nonché la violazione dei principi e delle prescrizioni del Modello di Organizzazione e Gestione e relative procedure e/o dei valori etici e delle regole comportamentali del Codice Etico di Claber S.p.a.;

2. le condotte integranti violazione della normativa dell'Unione Europea e nazionale che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato e che consistono in:
 - a. illeciti amministrativi, contabili, civili e penali;
 - b. illeciti in riferimento ai seguenti settori: **appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno.**

Rimangono, invece, escluse dall'ambito della presente procedura le segnalazioni attinenti ai rapporti individuali di lavoro.

5. Procedura di gestione delle segnalazioni

5.1 Segnalazione Interna

5.1.1 Canale e modalità

Un soggetto segnalante, qualora abbia il ragionevole sospetto che si sia verificato o che possa verificarsi una delle violazioni indicate al precedente paragrafo 4, ha la possibilità di effettuare una segnalazione attraverso un canale interno alla Società e, in alcuni casi, attraverso un canale esterno, come precisato al punto 5.2.

La segnalazione può in entrambi i casi essere anonima, a discrezione del soggetto segnalante.

La gestione del canale di segnalazione interna è stato affidato alla società del Gruppo Fitt spa nella persona di Alessandro Cegalin.

Nel caso in cui il segnalante si avvalga del canale interno, potrà farlo nelle seguenti modalità:

- mediante contatto telefonico al presente numero: 0444.461594 chiedendo di parlare con Alessandro Cegalin;
- mediante l'utilizzo della specifica piattaforma "Easy 231" adottata dalla Società disponibile al seguente link: <https://alboconsulenti.com/#/submission?context=392f2701-2649-4a30-be44-dbb924311986> ;
- mediante il canale postale tradizionale inviando una comunicazione c/o la sede legale di Fitt S.p.A., Via Piave n. 8, 36066 Sandrigo, Vicenza, all'attenzione di Alessandro Cegalin con oggetto "whistleblowing"; il supporto cartaceo contenente la comunicazione dovrà essere strutturato in modo tale da impedire la conoscibilità del contenuto della segnalazione e un opportuno livello di sigillatura dello stesso.
- mediante incontro diretto con Alessandro Cegalin, da richiedersi attraverso uno dei canali sopra indicati.

Il soggetto segnalante è tenuto a riportare in modo chiaro e completo gli elementi utili affinché il Ricevente possa effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a valutare la fondatezza della segnalazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo, dovranno essere indicati:

- i riferimenti sullo svolgimento dei fatti (es. data, luogo), ogni informazione e/o prova che possa fornire un valido riscontro circa la sussistenza di quanto segnalato;
- generalità o altri elementi che consentano di identificare chi ha commesso quanto dichiarato;
- generalità di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
- eventuali interessi privati collegati alla Segnalazione.

5.1.2 Esame e valutazione

Esame e valutazione delle segnalazioni attraverso un canale di segnalazione interno

Il soggetto preposto alla ricezione e all'analisi delle segnalazioni è Alessandro Cegalin (persona Ricevente).

Il Ricevente dovrà:

- rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione;
- mantenere i contatti con la persona segnalante, richiedendo eventuali integrazioni;
- dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- dare riscontro alla segnalazione entro 3 (tre) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di avviso, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine dei sette giorni dalla presentazione della segnalazione;

Nel caso in cui la segnalazione interna venga presentata ad un soggetto diverso da quello qui indicato, dovrà essere trasmessa entro 7 (sette) giorni dal suo ricevimento al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante, senza aprire il contenuto della comunicazione.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi comportamenti tali da poter integrare, prima facie, violazioni del Codice Etico, del Modello Organizzativo predisposto dalla Società in riferimento al D. Lgs. 231/2001 nonché nel caso in cui possa trattarsi di violazioni di tale normativa, la persona ricevente dovrà coinvolgere l'**Organismo di Vigilanza di Claber**, affinché venga valutata congiuntamente al Ricevente, nel rispetto degli adempimenti e delle tempistiche sopra riportate. La comunicazione all'OdV dovrà rispettare i requisiti di riservatezza e criptazione. Non potrà pertanto essere utilizzata l'email, la pec ma esclusivamente un canale di comunicazione telefonico, incontro vis a vis, invio tramite posta cartacea. Non potrà inoltre essere comunicato all'ODV, salvo quanto di seguito prescritto, il nominativo ed i dati identificativi del segnalante.

L'Organismo di Vigilanza, così come il Ricevente, svolge le opportune valutazioni nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, previo accordo con il Ricevente.

Sempre con previo accordo del ricevente, può anche avvalersi del supporto e della collaborazione di strutture e funzioni aziendali quando, per la natura e la complessità delle verifiche, risulti necessario un loro coinvolgimento, come anche di consulenti esterni. L'archiviazione di eventuale documentazione potrà essere effettuata solo dal Ricevente che provvederà ad inserirla in piattaforma. L'odv dovrà pertanto inviare ogni documentazione e le proprie considerazioni al ricevente secondo le modalità sopra indicate affinché vi provveda.

L'OdV, congiuntamente o previo accordo con il Ricevente, può ascoltare direttamente l'autore della segnalazione – se noto – o i soggetti menzionati nella medesima; ad esito dell'attività istruttoria assume, motivandole, le decisioni conseguenti, inviando al Ricevente le proprie segnalazioni e conclusioni, e, ove del caso, richiedendo al Ricevente di proporre alla Società di procedere alla valutazione ai fini disciplinari e sanzionatori di quanto accertato e/o agli opportuni interventi sul MOG.

Ove gli approfondimenti effettuati evidenzino situazioni di violazioni del MOG e/o del Codice Etico o l'OdV abbia maturato il fondato sospetto di commissione di un reato, l'OdV procede alla comunicazione della segnalazione e delle proprie valutazioni tempestivamente al Ricevente e congiuntamente provvederanno ad avvisare il Consiglio di Amministrazione, a meno che la segnalazione non riguardi un comportamento del Cda quale organo collegiale. In tal ultimo caso, il ricevente e l'OdV daranno opportuna comunicazione al Collegio Sindacale.

Allo stesso modo, nel caso in cui il comportamento segnalato non rientri nell'ambito di competenza dell'OdV, in quanto integrante una delle ipotesi di cui al punto 4.2, il Ricevente darà opportuna comunicazione al CdA o al Collegio Sindacale dopo aver fatto le opportunamente valutato la fondatezza della segnalazione.

Il CdA e/o il Collegio Sindacale valuterà le azioni da intraprendere alla luce della segnalazione ricevuta.

5.1.3 Documenti e conservazione

Al fine di garantire la ricostruzione delle diverse fasi del processo, il Ricevente è tenuto a documentare, mediante la conservazione di documenti informatici, le segnalazioni ricevute, al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi per l'adempimento delle funzioni istituzionali.

La piattaforma adottata dalla Società permette la conservazione dei documenti con modalità tali da garantire la riservatezza delle informazioni contenute nella segnalazione nonché l'identità del segnalante.

L'OdV non avrà accesso alla piattaforma e dovrà pertanto svolgere ogni attività in accordo con il Ricevente. L'OdV è stato in ogni caso incaricato ed istruito affinché gestisca ogni informazione o eventuali documenti tramite strumenti o modalità che garantiscano la riservatezza e la criptazione dei dati e delle informazioni ricevute-

Il Ricevente è stato incaricato ed istruito affinché gestisca ogni segnalazione utilizzando uno strumento di conservazione, invio e gestione dei documenti tale da garantire la criptazione e la riservatezza dei dati e delle informazioni contenute nella segnalazione. Nessuna comunicazione tra ODV e Ricevente o con terze parti relativa alla segnalazione potrà avvenire tramite email o pec.

5.2 Segnalazioni attraverso un canale di segnalazione esterna presso l'ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione)

In alternativa al canale di segnalazione interna, la persona segnalante potrà effettuare una segnalazione esterna all'ANAC solo al ricorrere, però, di una delle seguenti condizioni:

1. il canale predisposto dalla Società dovesse divenire inattivo o dovesse risultare non conforme alla normativa;
2. la persona segnalante abbia già effettuato una segnalazione interna secondo quanto previsto al punto 5.1 ma la stessa non abbia avuto seguito;
3. la persona segnalante abbia fondato motivo di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare un rischio di ritorsione;

4. la persona segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

L'ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) ha attivato un canale di segnalazione esterna che garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e del contenuto della segnalazione. Le segnalazioni esterne potranno avvenire attraverso i canali indicati da ANAC alla seguente pagina <https://www.anticorruzione.it/>.

5.3 Divulgazione pubblica

La persona segnalante può effettuare una segnalazione pubblica, quale scelta di extrema ratio, rendendo quindi di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

La persona segnalante beneficia della protezione prevista dalla normativa se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a. la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dalla normativa e non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

6. Tutela del segnalante e del segnalato

6.1 Tutele del segnalante

6.1.1 Riservatezza

In particolare, Claber, in ottemperanza alla normativa di riferimento ed al fine di favorire la diffusione di una cultura della legalità e di incoraggiare la segnalazione degli illeciti, assicura la riservatezza dei dati personali del segnalante, del segnalato (salvo non sia necessario per la gestione della segnalazione) e la confidenzialità delle informazioni contenute nella segnalazione.

È compito del Ricevente e dell'Organismo di Vigilanza (quest'ultimo, per le sole segnalazioni di cui al paragrafo 1, punto 1) e al paragrafo 4, punto 1)) garantire la riservatezza del soggetto segnalante sin dal momento della presa in carico della segnalazione, anche nelle ipotesi in cui la stessa dovesse rivelarsi successivamente errata o infondata.

Il venire meno di tale obbligo costituisce violazione della presente procedura ed espone il Ricevente e l'OdV a responsabilità.

6.1.2 Eccezioni alla riservatezza

La riservatezza potrà tuttavia subire limitazioni nel caso in cui:

- la segnalazione risulti infondata poiché fatta al solo scopo di danneggiare o altrimenti arrecare pregiudizio al segnalato (c.d. segnalazione in "mala fede") e si configuri una responsabilità a titolo di calunnia o di diffamazione ai sensi di legge;
- la riservatezza non sia opponibile per legge (es. indagini penali, ecc.).

Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata qualora non necessaria ai fini dell'accertamento disciplinare, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. In tale ultimo caso e quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta, menzionata nella segnalazione, è dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

In entrambi i casi, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

6.1.3 Divieto di ritorsione

Salvo quanto precisato ai punti successivi, nei confronti del segnalante e delle persone coinvolte non è consentita, né tollerata alcuna **forma di ritorsione o misura discriminatoria** sulle condizioni di lavoro per motivi collegati alla denuncia.

Per ritorsione dovranno intendersi le seguenti condotte:

- a. il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b. la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c. il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d. la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e. le note di merito negative o le referenze negative;
- f. l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g. la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h. la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i. la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j. il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k. i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l. l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m. la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n. l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o. la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

E' istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno, consultabile sul sito al seguente indirizzo: <https://www.anticorruzione.it/>.

Le persone segnalanti possono, inoltre, comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di aver subito.

6.2 Tutele del segnalato

Sia la Società, in caso di segnalazione interna, sia ANAC, in caso di segnalazione esterna, tutelano l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione.

Restano salvi gli obblighi di legge che impongano l'obbligo di comunicare il nominativo del Segnalato e delle persone coinvolte nonché i casi in cui sia necessaria la comunicazione per la gestione della segnalazione (es. richieste dell'Autorità giudiziaria ecc.).

7. Responsabilità del segnalante

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante - whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Il segnalante non deve utilizzare l'istituto per scopi meramente personali, per rivendicazioni o ritorsioni, che, semmai, rientrano nella più generale disciplina del rapporto di lavoro/collaborazione o dei rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, per le quali occorre riferirsi alle diverse procedure adottate dalla Società.

In caso di segnalazioni prodotte in evidente malafede, il soggetto Ricevente si riserva di archiviare le stesse cancellando i nomi e gli elementi che possano consentire l'identificazione dei soggetti segnalati.

Le segnalazioni inviate allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio al segnalato nonché ogni altra forma di abuso / utilizzo improprio / intenzionale strumentalizzazione del presente documento sono fonte di responsabilità del segnalante, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti, in particolar modo se venga accertata la infondatezza di quanto segnalato e la strumentale e volontaria falsità di accuse, rilievi, censure, ecc.

8. Trattamento dei dati personali

In riferimento al trattamento dei dati personali che la Società, in qualità di titolare del trattamento, dovesse svolgere in seguito ad una segnalazione, si rimanda all'apposita "informativa whistleblowing" allegata alla presente procedura e pubblicata sul sito.



Si precisa che i dati personali che non siano utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, ove raccolti, verranno cancellati immediatamente.

Le segnalazioni interne saranno conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura della segnalazione.

La Società ha provveduto a svolgere una valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 GDPR in relazione alle attività di trattamento dei dati che dovesse avvenire alla luce di un'eventuale segnalazione.